

**DELIBERA N.167/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELENORBA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEDUE”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44, COMMA 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**(CONTESTAZIONE C.R.C. PUGLIA N. 1 ANNO 2023 - PROC. 13/23/FB-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS del 18 dicembre 2020 e, nello specifico, l’Allegato B alla stessa recante “*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*”;

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Puglia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate dall’Autorità, con verbale prot. n. 20230007505 del 25 maggio 2023, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2023/N.PROC 01-23/DIRCOR/MON/2023/PUB, notificato tramite PEC in data 26

maggio 2023, ha contestato alla società Telenorba S.p.A., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teledue*”, la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso in data 1 e 4 marzo 2023, negli orari specificamente indicati nel citato atto, intervalli pubblicitari nel corso di notiziari di durata inferiore a 30 minuti;

## **2. Deduzioni della società**

La società Telenorba S.p.A. con nota prot. 20230008352 del 9 giugno 2023 ha rappresentato quanto segue:

- si ritiene di non aver violato la legge, poiché nella programmazione del palinsesto la durata programmata di entrambe le edizioni del TG oggetto della contestazione, dalla sigla di apertura a quella di chiusura al lordo della pubblicità, era pari a trenta minuti come previsto dalla normativa, mentre la reale durata dei notiziari si è discostata di pochissimi secondi (neanche un minuto) dalla durata programmata a causa di eventualità non prevedibili in anticipo; trattandosi, infatti, di telegiornali in onda in diretta, gli stessi - ferma restando la durata programmata in palinsesto pari a 30 minuti come richiesto dalla legge - possono subire flessioni/variazioni di qualche secondo in funzione, ad esempio, della durata non perfettamente preventivabile delle notizie e dei servizi giornalistici di cui sono composti, dell’eventualità che uno o più servizi filmati possano subire dei problemi tecnici e, quindi, non possano andare in onda (imprevisto non evitabile, dal momento che i servizi filmati arrivano presso la redazione anche soltanto alcuni secondi prima della messa in onda), dell’eventualità che uno o più spot pubblicitari programmati possano imprevedibilmente essere rimossi dal palinsesto su richiesta dell’ultimo minuto dell’inserzionista pubblicitario.

Il CO.RE.COM. Puglia con Deliberazione n. 56 del 29 giugno 2023, confermando quanto rilevato nell’atto Contestazione n. 1/2023/N.PROC 01-23/DIRCOR/MON/2023/PUB, ha deliberato di proporre l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telenorba S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’esame della documentazione istruttoria versata in atti si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- se è vero, come rilevato dalla società Telenorba S.p.A., che la durata dei notiziari oggetto di contestazione risulta solo di pochi secondi inferiore al tempo minimo di programmazione richiesto dalla disposizione di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 208/2021 per l’inserimento di pubblicità, va osservato che la citata norma non prevede alcun margine di tolleranza e pertanto l’inserimento di messaggi pubblicitari nei telegiornali di durata inferiore a 30 minuti trasmessi da “*Teledue*” in data 1 e 4 marzo 2023, risulta, comunque, operato in violazione della vigente normativa in materia di interruzioni pubblicitarie;

- la circostanza addotta dalla citata società, per la quale nonostante la durata programmata delle edizioni del TG oggetto della contestazione fosse conforme alla previsione normativa, il tempo effettivo di trasmissione dei notiziari avrebbe subito una contrazione causata da imprevedibili circostanze connaturate alla natura mobile e variabile dei telegiornali trasmessi in diretta, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di notiziari televisivi possa essere interrotta da pubblicità televisiva o da televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti, riferendosi chiaramente al tempo effettivo di trasmissione e non alla durata presunta prevista in programmazione. Al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell'illecito (inserimento di interruzioni pubblicitarie nel corso di notiziari di durata inferiore a 30 minuti), la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel caso di specie, pur assumendo la buona fede della società Telenorba S.p.A., non si può tuttavia trascurare la genericità delle motivazioni addotte dalla stessa, secondo cui la contrazione del tempo di trasmissione dei notiziari che ha determinato l'inadempienza sarebbe avvenuta per esigenze editoriali determinate dall'andamento narrativo degli eventi rappresentati, ovvero per l'insorgenza di problemi tecnici nei servizi filmati od ancora per l'inatteso ritiro di pubblicità programmata subito prima della messa in onda; in proposito va rilevato che se da un lato, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge (Cass. civ. Sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977), per costante giurisprudenza è tuttavia legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'agente, atte a superare la presunzione di colpa mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla posizione ricoperta (cfr. Cass. Sez. V, 25 maggio 2001, n. 7143, Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8343, Sez. I 23 settembre 2003, n. 14107; Sez. I, 16 marzo 2004, n. 5304; Sez. I, 18 luglio 2005, n. 15155). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove la società Telenorba S.p.A. si è limitata ad addurre generiche eventualità senza produrre documentazione a comprova dell'accaduto e senza fare alcun cenno riguardo alle cautele eventualmente adottate per prevenire le condotte violative o provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; se, infatti, la società avesse operato i dovuti controlli sulla programmazione, la contrazione del tempo di trasmissione dei notiziari sarebbe stata rilevata in tempo utile, evitando così l'inadempienza e, quanto meno, il ripetersi della stessa in più giornate di programmazione. Pertanto, la responsabilità della trasmissione di una pausa pubblicitaria non consentita nell'ambito di telegiornali di durata inferiore a 30 minuti, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sulla programmazione;

- non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, si rileva dimostrata da parte della società Telenorba S.p.A. la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso in data 1 e 4 marzo 2023, intervalli pubblicitari nel corso di notiziari di durata inferiore a 30 minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Telenorba S.p.A. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso di ciascuna giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali di violazione delle disposizioni normative in materia di inserimenti pubblicitari, tenuto conto anche della circostanza che la durata dei notiziari oggetto di contestazione risulta solo di pochi secondi inferiore al tempo minimo di programmazione richiesto per l'inserimento di pubblicità.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui si evidenziano ricavi pari a euro 5.038.209,00 (voce A1 del conto economico) e una perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208 nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni nei giorni 1 e 4 marzo 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e, nello specifico, dell'Allegato B recante "*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio, con le modalità pubblicate sul sito "*www.agcom.it*";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Telenorba S.p.A. – codice fiscale 00825610728 - con sede legale in Conversano (Ba), via Pantaleo 20/A autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Teledue*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 167//23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00

per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. /23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba